

FONDAZIONE CIMA

ACCORDO QUADRO

Fornitura di crediti da spendere dentro la piattaforma Cloud di Amazon (AWS) con possibilità di accesso a tutti i servizi Cloud di AWS, ivi compresi quelli di supporto, in modalità on-demand o reserved ove richiesti. Convenzione DPC triennio 2024-2026.

CUP B57F23000130001

CIG B08DB9DCD1

Ordine N. 372

TRA

Fondazione CIMA (in seguito Fondazione CIMA o Stazione Appaltante), avente sede legale in Savona, via Armando Magliotto n. 2, Codice Fiscale 92085010095 e Partita I.V.A. n. 01503290098, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona al Numero SV-207833 del R.E.A., in persona di Luca Ferraris, nato a Genova il 10 maggio 1969, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, munito degli idonei poteri per quanto infra, domiciliata per la carica presso la sede medesima

E

Fastweb SpA - sede legale in Milano, Piazza Adriano Olivetti 1 CAP 20139 (in seguito anche Appaltatore),- Codice Fiscale/Partita IVA 12878470157, iscritta al n. REA 12878470157 del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi rappresentata da Silvio Sacco nato a Napoli il 10/09/1971, cf SCCSLV71P10F839D,

domiciliato presso la sede della Società, nella sua qualità di Procuratore, munito degli idonei poteri a quanto *infra* in forza di procura rilasciata con atto a rogito Elena Terrenghi Notaio in Milano, in data 19 ottobre 2023, repertorio 42097, raccolta n. 1665 registrato a Milano in data 23 ottobre 2023 al n. 78674 serie 1T che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A" e in forza di procura rilasciata con atto a rogito Elena Terrenghi Notaio in Milano, in data 15 febbraio 2023, repertorio 41226, raccolta n. 16159 registrato a Milano in data 21 febbraio 2023 al n. 12296 serie 1T che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "B"

Premesso

- in esecuzione della Determina del Direttore di gestione del 26 febbraio 2024 Fondazione CIMA ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito Codice), per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico regolamentante la fornitura di crediti da spendere dentro la piattaforma Cloud di Amazon (AWS) con possibilità di accesso a tutti i servizi Cloud di AWS, ivi compresi quelli di supporto, in modalità on-demand o reserved ove richiesti, per la durata massima di trentatré mesi e per un importo complessivo a base di gara pari ad Euro 250.000,00 oltre I.V.A.;
- l'aggiudicazione è stata prevista con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice;
- in base alle risultanze riportate in appositi verbali redatti durante le sedute di gara è risultata prima in graduatoria la Società Fastweb SPA;
- Fondazione CIMA con provvedimento di aggiudicazione del 03 giugno 2024, ha quindi definitivamente assegnato l'appalto in oggetto (CUP

demand o reserved ove richiesti. L'Appaltatore si obbliga all'esecuzione dell'accordo quadro in osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Disciplinare di gara, dall'offerta e relativi allegati presentata dall'Appaltatore in sede di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto Speciale d'Appalto, che Fastweb SPA dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 3 - "IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO"

Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 ammonta a complessivi € 250.000,00 (Euro *duecentocinquantamila*). Il ribasso offerto, pari al 8,51%, è applicato al listino pubblico AWS, oggetto della fornitura di crediti da spendere dentro la piattaforma Cloud di Amazon (AWS), ribasso che sarà applicato ad ogni servizio AWS utilizzato fino al raggiungimento del massimale di spesa per la stazione appaltante di euro 250.000,00 oltre IVA. Il ribasso, pertanto, non determinerà una riduzione dell'importo contrattuale rispetto all'importo a base della procedura, ma un maggior numero di servizi AWS a favore della stazione appaltante, conseguente alla riduzione dei prezzi unitari di listino.

L'importo totale dell'accordo quadro costituisce una stima e pertanto, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza dell'accordo, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo. L'ammontare complessivo dell'Accordo Quadro, quindi, non impegna Fondazione CIMA a formulare ordinativi fino alla concorrenza di detto importo. Fondazione CIMA si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore, ai sensi dell'art. 120 comma 9,

del D.lgs. 36/2023, un aumento o una diminuzione della fornitura fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, per un importo fino a un massimo di € 50.000,00 (cinquantamila), oltre IVA. La capienza massima complessiva dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 14 c. 4 del d.lgs. 36/2023 ammonta a € 300.000,00 (trecentomila) oltre IVA.

ART. 4 - "DURATA DEL CONTRATTO"

L'Accordo Quadro prevede una durata massima di mesi trentatré a decorrere dalla formalizzazione del presente contratto.

Qualora durante la decorrenza contrattuale fossero raggiunti gli importi indicati nel presente disciplinare, il contratto si intenderà concluso. Parimenti, qualora trascorsi trentatré mesi dall'avvio della fornitura non risultino raggiunti gli importi indicati nel presente contratto, il contratto potrà essere prorogato fino al raggiungimento degli stessi e comunque entro i successivi sei mesi.

ART. 5 - "MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA"

Per le modalità e tempistiche di consegna si rinvia integralmente all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART.6 - "PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA"

1. In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni dell'accordo quadro, a carico di Fastweb SPA saranno applicate le penali previste dall'art.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, riservandosi Fondazione CIMA di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di reiterate violazioni, e comunque secondo quanto indicato parimenti nel citato art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Le penali in danno dell'Appaltatore saranno prelevate dalle somme dovute allo stesso per precedenti prestazioni eseguite o per quelle in corso e, ove

mancasse il credito da parte di Fastweb SPA, saranno prelevate

dall'ammontare della garanzia definitiva di cui al successivo art. 8.

3. In tale ultimo caso, Fastweb SPA dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la garanzia nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data del prelievo. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

ART.7 - "PAGAMENTI"

1. Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente atto verrà effettuato con le modalità previste dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Le fatture saranno pagate a 30 gg. d.f.f.m., previo verifica della regolare esecuzione delle prestazioni nonché accertamento della regolarità contributiva tramite verifica del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

3. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 sull'importo netto progressivo delle prestazioni (quindi ogni fattura in pagamento) sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate a conclusione del servizio in sede di liquidazione finale.

4. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 il numero C.I.G. attribuito al contratto è il n. B08DB9DCD1.

5. I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca Deutsche Bank – filiale di Milano – Corso Sempione, 77
IBAN IT41F0310401607000000770001 conto dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

6. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:
- Walter Renna - Amm. Delegato, Dir. Generale e legale rappresentante, nato a Fasano (BR) il 26/06/1982- residente in via Federico Confalonieri n. 36 - 20124,

Milano, C.F: RNNWTR82H26D508C,

- Peter GRVÚTER - Chief Financial Officer, nato a Darmstadt (Germania) il 19 aprile 1968 - residente a Milano, Piazza Castello n. 29, C.F. GRPRJ68D19Z112F;

- Laura FORESTI - procuratore, nata a Vizzolo Predabissi (MI) il 29/01/1977 - residente a Milano - Via Tartaglia n. 17, C.F. FRSLRA77A69M102A;

- Carlo COLOMBO - procuratore, nato a Lecco (CO) il 11/06/1964 - residente a Treviglio - Via Padova n. 1, C.F. CLMCRL64H11E507W.

7. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione delle attività.

8. L'Appaltatore si impegna a comunicare, entro 7 (sette) giorni, a Fondazione CIMA eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

9. Nel caso di pagamenti di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), Fondazione CIMA prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvede a verificare ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 presso l'Agenzia delle Entrate Riscossioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamenti per imposte e tasse,

ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

ART. 8 - "GARANZIA DEFINITIVA"

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente accordo quadro o previsti negli atti da questo richiamati, Fastweb SPA ha presentato garanzia fideiussoria definitiva rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A. in data 13 giugno 2024 per l'importo di Euro 3.150,00 avente validità fino al 13 giugno 2025. Eventuali proroghe semestrali dal 13 giugno 2025.

2. La garanzia deve essere integrata ogni qualvolta la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Detta garanzia, previe necessarie eventuali proroghe, è svincolata ai sensi dell'art. 117, comma 8 del Codice.

ART. 9 - "ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE"

Tutti gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico di Fastweb SPA, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali, e la stessa non po-

trà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento in materia di sicurezza e prevenzione.

L'appaltatore si impegna a comunicare a Fondazione CIMA il nominativo della persona sotto la cui cura, direzione e responsabilità l'appalto verrà condotto.

ART. 10 - "RESPONSABILITÀ"

1 Fastweb SPA assume la responsabilità per i danni arrecati a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse, sollevando Fondazione CIMA da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 11 - "SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI"

L'Appaltatore dichiara e garantisce di aver assunto dettagliate informazioni sui rischi specifici inerenti all'esecuzione dell'appalto e di aver pertanto adottato le necessarie misure in materia di sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 12 - "CONTROVERSIE"

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute al Giudice Ordinario - Foro competente Savona.

ART. 13 - "DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO"

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositato agli atti di Fondazione CIMA, il Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto Speciale d'Appalto e i relativi allegati, debitamente sottoscritti dall'Appaltatore per accettazione, e l'offerta presentata in sede di gara dall'Appaltatore.

ART. 14 - "SPESE, COPIE ORIGINALI E REGISTRAZIONE"

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 10 D.Lgs. n. 36/2023, tutte le spese di bollo relative alla stipula del contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

2. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso.

3. Le spese di registrazione del presente contratto saranno sostenute dalla Parte che ne richiederà eventualmente la registrazione; quest'ultima provvederà altresì allo svolgimento delle relative incombenze.

4. Ai sensi dell'art. 225, comma 1 D.Lgs. n. 36/2023 sono inoltre a carico dell'Appaltatore le e spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara.

ART. 15 - "ADEMPIMENTI PRIVACY"

Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto danno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, e che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione

del presente rapporto contrattuale.

ART. 16 - "CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOOR"

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, da atto di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (*pantouflage o revolving door*) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo Appaltatore.

ART. 17 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS

231/01 E DEL CODICE ETICO

L'appaltatore è a conoscenza che Fondazione CIMA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale <https://www.cimafoundation.org/trasparenza/doc2023/Modello-231-parte-generale.pdf> e <https://www.cimafoundation.org/trasparenza/doc2023/Codice-Etico.pdf> e di aver compreso.

L'appaltatore aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione e i Protocolli comportamentali previsti da Fondazione CIMA ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

L'appaltatore manleva fin d'ora Fondazione CIMA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

ART. 18 – Disposizioni in materia di Trasparenza, Anticorruzione

L'appaltatore prende atto delle disposizioni di Fondazione CIMA in materia di trasparenza ed anticorruzione e del Codice di Comportamento adottato e resta obbligato ad adeguarsi ad essi pubblicati sul sito istituzionale al seguente link:

<https://www.cimafoundation.org/fondazioni/chi-siamo/amministrazione-trasparente.html>

Fastweb SPA

Fondazione CIMA

il Legale Rappresentante

il Legale Rappresentante

Prof. Ing. Luca Ferraris

Silvio Sacco
20.06.2024
09:03:07
GMT+00:00



Firmato digitalmente da
Luca Ferraris

CN = Ferraris Luca
C = IT